

# ***Licenziamento intimato oralmente e impugnazione***

*La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 22825 del 18 Novembre 2015, ha stabilito che al licenziamento intimato oralmente non è applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 6 della L. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010, sicché il lavoratore può far valere in ogni tempo l'inefficacia del licenziamento, senza previa impugnativa stragiudiziale dello stesso.*

.....

La Corte Suprema, con la pronuncia in oggetto ha sottolineato che il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un'impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.

## ***Il fatto***

Il caso nasce dall'impugnazione del licenziamento da parte di una lavoratrice, contro la società datrice di lavoro che lo aveva intimato.

Tale licenziamento, secondo la prospettazione della ricorrente, era stato determinato dal suo rifiuto di sottoscrivere un verbale di transazione concernente il pregresso rapporto di lavoro, regolato attraverso contratti di consulenza più volte prorogati e durato circa nove anni, fino alla data del licenziamento verbale, disposto all'atto del suo rientro al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità.

La lavoratrice ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di Roma l'accertamento e la declaratoria della nullità, o annullabilità o illegittimità del licenziamento verbale, la reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.

Il Tribunale accoglieva la domanda della lavoratrice e condannava la società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, oltre agli accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La sentenza del Tribunale veniva altresì confermata dalla Corte di Appello a seguito di impugnazione da parte della società datrice di lavoro.

La società datrice di lavoro proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010 e dell'art. 6 della legge n. 604/1966 e lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva rilevato la decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnare il licenziamento, essendo decorsi i sessanta giorni previsti dalle norme citate, a far tempo dalla scadenza del contratto di consulenza, ed essendo stato il licenziamento impugnato solo successivamente, molto più tardi.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Nelle motivazioni i Giudici di legittimità spiegavano che la Corte del merito non era incorsa in alcuna violazione di legge, avendo correttamente applicato il disposto dell'art. 32 l. n. 183/2010, sul presupposto di fatto, diverso da quello indicato dalla ricorrente, che il rapporto di lavoro era proseguito oltre la scadenza dell'ultimo contratto di consulenza e si era protratto fino al giorno del licenziamento intimato oralmente e contestualmente impugnato.

Si trattava di un accertamento di fatto non censurato. A ciò doveva aggiungersi inoltre, secondo la Corte, che "posto il dato altrettanto incontestato dell'oralità del licenziamento, vanno applicati i principi già espressi da questa Corte secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un'impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio".

Più compiutamente, i giudici aggiungevano che "tale opzione ermeneutica va mantenuta ferma anche a seguito della riforma del citato art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per effetto dell'art. 32 della legge n. 183/2010, il quale fissa il dies a quo del termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento "in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale...Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l'inefficacia dei

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

licenziamento senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso”.

### ***In definitiva***

Si discute in dottrina se le modalità di impugnazione del licenziamento si applichino anche ai licenziamenti inefficaci in quanto orali. La prevalente opinione negativa argomenta dalla lettera della legge che espressamente fa decorrere il termine di impugnazione di sessanta giorni dalla comunicazione per iscritto del licenziamento.

La presente sentenza si riconduce allo stesso principio, per cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un'impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)